

CO.RE.COM. ABRUZZO
Comitato Regionale per le Comunicazioni

Deliberazione n. 11 del 10/02/2015

**OGGETTO: Definizione della controversia GU14 n° 153/14
/Fastweb**

L'anno duemilaquindici il giorno del mese di febbraio alle ore undici, presso la sede del Co.Re.Com. in L'Aquila, si è riunito il Comitato Regionale per le Comunicazioni, così costituito:

		Pres.	Ass.
Presidente	Filippo Lucci	X	
Componenti	Alberto Capo	X	
	Nazario Cotturone		X
	Alfredo D'Alessandro	X	
	Chiara D'Onofrio		X

IL COMITATO

VISTA la L. n. 481/1995, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTA la L. n. 249/1997 "Istituzione dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'art. 1, c. 6, lettera a), n. 14 e c. 13;

VISTO l'art. 84 del D.lgs 259/1993, recante il "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTA la L.R. 24 agosto 2001 n. 45, con la quale è stato istituito, presso il Consiglio Regionale, il Comitato Regionale per le Comunicazioni (Corecom), per lo svolgimento delle funzioni di governo, di garanzia e controllo in tema di comunicazione;

VISTA la delibera AGCOM 173/07/CONS "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Delibera AGCOM 73/11/CONS relativa al Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori;

VISTE le linee guida relative all'attribuzione delle deleghe ai Corecom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche, approvate con Delibera AGCOM 276/13/CONS;

VISTO l'accordo quadro tra L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, sottoscritto in data 04 dicembre 2008;

VISTA la convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni sottoscritto tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Presidente della Giunta regionale ed il Presidente del Corecom Abruzzo in data 01 aprile 2011;

VISTA l'istanza di definizione presentata al Corecom Abruzzo ai sensi dell'art. 14 e ss. Delibera AGCOM 173/07/CONS dalla società _____, per il tramite dell'Avv. _____, in data 13 agosto 2014 ed acquisita in pari data al prot. n. 17692;

RISCONTRATO che con la suddetta istanza l'utente ha instaurato un procedimento di definizione della controversia avverso la compagnia telefonica Fastweb s.p.a., nei cui confronti ha chiesto "*... che vengano stornate tutte le fatture emesse e riconosciuto l'indennizzo per la mancata lavorazione dei numerosi reclami e la mancata attivazione della linea telefonica come da contratto, oltre al rimborso delle spese legali, tenendo conto che la linea di cui si discute è una linea affari*" a causa della asserita mancata attivazione della linea;

VISTA la nota del 21 agosto 2014 prot. n. 17875 con la quale l'Ufficio di Supporto al Corecom ha comunicato alle parti, ai sensi dell'art. 15, comma 2 della citata Delibera AGCOM, l'avvio del procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della deferita controversia, invitando le parti stesse a presentarsi alla relativa udienza di discussione in data 5 novembre 2014, successivamente rinviata in data 9/12/2014;

VISTA la successiva nota a firma del responsabile del procedimento prot. 20625 del 02/10/2014, con la quale si invitava parte istante, entro 10 gg. dal ricevimento della stessa, a precisare gli effettivi fatti costituenti oggetto del contendere del presente procedimento, atteso che il contenuto descrittivo dei fatti medesimi riportati nell'istanza risultavano ripetere anche fatti e richieste adottati nella pratica di conciliazione n° 1800/14, esitata con verbale di inammissibilità del 23/09/2014;

RISCONTRATA l'integrazione istruttoria prodotta dall'Avv. _____ in nome e per conto della società istante, acquisita al prot. 21639 del 13/10/2014, con la quale veniva precisato che l'istanza di definizione presentata faceva esclusivo riferimento alla supposta mancata attivazione della linea voce e Adsl inerente il contratto con codice account n° _____, intestato alla ditta _____ ed afferente l'attività commerciale sita in _____, rispetto alla quale era già stato esperito un tentativo di conciliazione conclusosi con un mancato accordo;

VISTA la memoria difensiva ritualmente depositata dall'operatore Fastweb in data 18/11/2014 e acquisita in pari data al prot 24691, con la quale, rigettava ogni richiesta di parte istante, eccependo, nel dettaglio, quanto di seguito rappresentato:

1. In via preliminare eccepisce l'inammissibilità dell'istanza per carenza di legittimazione ad agire della ditta _____. Oggetto dell'istanza de qua è, come dimostrato dalle fatture allegate, il contratto residenziale, codice account _____, intestato personalmente al Sig. _____, come utente privato. Si tratta nello specifico di una proposta di abbonamento residenziale "Joy" (solo internet) sottoscritta in data 13/07/2012 e attivata in data 27/07/2012;
2. Sebbene l'istanza sia riferita ad un contratto residenziale, il ricorrente contesta i danni per l'attività professionale che ovviamente non sono dovuti in ragione del fatto che non si tratta di un contratto per microimprese. Il contratto tra l'altro prevedeva l'auto installazione del modem per cui è evidente che nessun tecnico si sia recato a casa dell'utente per l'installazione e l'attivazione del servizio; ne consegue che la Fastweb non può essere ritenuta responsabile della mancata installazione che doveva essere effettuata dall'utente. Quanto poi all'emissione delle fatture, le stesse sono state emesse in quanto il servizio era tecnicamente disponibile;
3. Fa presente, altresì, di non aver ricevuto nessun reclamo e nulla in tal senso è stato allegato all'istanza di definizione;
4. Allega le fatture per l'intero ciclo di fatturazione intervenuto;

VISTA la memoria difensiva ritualmente depositata dalla parte istante in data 1/12/2014 e acquisita in pari data al prot 25766, con la quale nel contestare integralmente quanto addotto dalla compagnia telefonica convenuta, precisava quanto di seguito:

1. Innanzitutto fa presente che Fastweb eccepisce la legittimazione ad agire della ditta _____, sostenendo che il contratto è stato stipulato con il Sig. _____ personalmente come utente residenziale e non come legale rappresentante della ditta suddetta, ma non produce nessun contratto che possa sostenere quanto eccepito; né si ritiene che le fatture prodotte possano provare che il contratto di cui si discute non sia intestato alla ditta istante;
2. Fatto ancora più grave è la Fastweb non solo non ha mai attivato la linea telefonica ed Adsl richiesta, ma ha anche inviato le fatture per un servizio inesistente. Tra l'altro fa presente che non ha mai provveduto ad inviare il modem necessario per far funzionare la linea Adsl;
3. Il Sig. _____ ha sin da subito contattato il call-center di Fastweb per effettuare diversi e copiosi reclami mai lavorati dalla compagnia telefonica;

VISTO il verbale dell'udienza di discussione del 09/12/2014, alla presenza di entrambe le parti e del responsabile del procedimento, dal quale si evince il mancato componimento bonario della controversia e la richiesta dell'istante al Corecom Abruzzo di definire con proprio provvedimento la res controversa;

VISTA la nota del Responsabile del procedimento prot. 237 del 09/01/2015 con la quale, al fine di una più ponderata valutazione dei fatti resi noti dalle parti in relazione alla vicenda sottesa al procedimento de quo, ha chiesto all'operatore Fastweb, ai sensi dell'art. 18, comma 1 del vigente Regolamento di cui alla delibera Agcom 173/07, di fornire, entro il termine del 23/01/2015, copia del contratto oggetto di discussione;

RLEVATO che entro il termine suddetto l'operatore Fastweb con nota pervenuta per via telematica acquisita al prot. 410 del 13/01/2015, ha prodotto copia della proposta di abbonamento sottoscritta dal Sig. _____ in data 12/07/2012;

VISTI gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

ESAMINATA la relazione istruttoria predisposta dal Responsabile del procedimento, dalla quale emerge quanto segue:

1) Sul rito

Preliminarmente occorre dirimere la questione eccepita dall'operatore Fastweb con riferimento alla legittimazione attiva della _____ presente procedimento, con particolare riferimento all'obiezione avanzata dall'operatore secondo la quale dovrebbe venire dichiarata l'improcedibilità del procedimento stesso, dovendosi ritenere che l'istante non è l'intestatario del contratto di cui si discute, tant'è che tra la Fastweb e la ditta istante non sussiste nessun rapporto contrattuale.

Secondo parte convenuta il contratto oggetto della res controversa è stato sottoscritto dal Sig. _____ personalmente come utente consumer e non come legale rappresentante della ditta suddetta, aderendo ad una proposta di abbonamento in data 12/07/2012, pertanto l'istanza è improcedibile in quanto presentata da soggetto diverso rispetto all'intestatario del contratto medesimo. Nel diritto processuale civile, la legittimazione ad agire è la titolarità del diritto di azione, anche detta legitimatio ad causam; l'istituto opera sul piano soggettivo, determinando colui che ha il potere di costituire il dovere decisorio del giudice di pronunciarsi sul rapporto giuridico dedotto in giudizio. Per quel che attiene al criterio di individuazione del legittimato ad agire, quello ordinario è rappresentato dalla titolarità – valutata sulla base della mera affermazione fatta nell'atto introduttivo del processo di cognizione – del rapporto sostanziale dedotto in giudizio. È così che si determina la categoria della legittimazione ordinaria ad agire. Il principio risulta anche garantito sul piano

costituzionale, laddove (art. 24 Cost.) è previsto che tutti possano agire in giudizio per la tutela dei propri diritti soggettivi.

Dall'esame della documentazione in atti ed in particolare da quella acquisita a seguito di integrazione istruttoria, si ritiene accoglibile l'eccezione di inammissibilità per carenza di legittimazione ad agire sollevata da Fastweb, stante il fatto che il contratto corrispondente al n° account _____ riportato nell'istanza di definizione presentata dalla _____ è risultato intestato al Sig. _____ come utente residenziale e, pertanto il presente procedimento deve essere dichiarato improcedibile.

CONSIDERATO che, alla luce delle considerazioni sin qui svolte, si ritiene necessario proporre una pronuncia di rigetto delle richieste formulate con l'istanza di definizione dalla _____, per il tramite dell'Avv. _____

DISPONE

Il rigetto dell'istanza di definizione presentata dalla _____ per il
tramite dell'Avv. _____ per le motivazioni espresse nel capo I).

E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito, come previsto dall'art. 11 comma 4 del Regolamento approvato dalla delibera 179/03/CSP.

Il presente provvedimento è notificato alle parti e pubblicato sul sito internet istituzionale del Corecom Abruzzo, nonché trasmesso all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per gli adempimenti conseguenti, assolvendo in tal modo ad ogni obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1, del D.lgs. 259/2003.

Le parti sono tenute a comunicare a questa Autorità l'avvenuto adempimento alla presente deliberazione entro il termine massimo di sessanta giorni dalla comunicazione della medesima.

Ai sensi dell'art. 19, comma 3, della delibera 173/07/CONS il provvedimento di definizione della controversia costituisce ordine dell'Autorità ai sensi dell'art. 98, comma 11, del D.lgs. 259/2003.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lett. b) del Codice del Processo Amministrativo, approvato con d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, il presente atto deliberativo può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo del Lazio, in sede giurisdizionale esclusiva.

Ai sensi degli articoli 29, 41 e 119 del medesimo Codice predetto, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Il Presidente
Dott. Filippo Lucci

Il Dirigente
Dott.ssa Michela Leacche